

**AUDIZIONE FEDERDISTRIBUZIONE  
PRESSO LE COMMISSIONI 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> DEL SENATO**

**Roma, 20 settembre 2016**

**DOCUMENTAZIONE**

**1) Art. 1, comma 3 Schema Decreto Legislativo Scia 2 (Atto n. 322)**

**2) Esame atto del Governo n. 322 (individuazione procedimenti oggetto di autorizzazione, scia, silenzio assenso)**

**Allegati:**

- **Allegato 1 - Osservazioni Scia 2 (Riforma Madia): eccesso di delega nei contenuti dell'art. 1, comma 3 e ipotesi riformulazione**
- **Allegato 2 - Regolamento del Comune di Firenze per la tutela del centro storico cittadino approvato in Giunta comunale l'8 marzo 2016: illegittimità del provvedimento**
- **Allegato 3 – Dossier articoli stampa**

1. Il presente decreto, in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, provvede alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (di seguito "Scia") o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento.
2. Con riferimento alla materia edilizia, al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delegato della semplificazione e della pubblica amministrazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un glossario unico. Fino all'adozione del glossario unico, le pubbliche amministrazioni, a integrazione delle informazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, pubblicano sul proprio sito un glossario che consenta l'immediata individuazione della caratteristica tipologica dell'intervento e del conseguente regime giuridico, indicando altresì il corredo documentale necessario. Il glossario individua il titolo giuridico necessario per ciascun tipo di intervento, anche in relazione a parametri oggettivi di rilevanza. Le amministrazioni procedenti forniscono gratuitamente la necessaria attività di consulenza preistruttoria all'interessato, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge.
3. Per le finalità indicate dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il comune, d'intesa con la regione, sentito il soprintendente, può adottare deliberazioni volte a individuare zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione l'esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

#### Art. 2

##### *(Regimi amministrativi delle attività private)*

1. A ciascuna delle attività elencate nell'allegata tabella A, che forma parte integrante del presente decreto, si applica il regime amministrativo ivi indicato. Ove per lo svolgimento dell'attività siano necessari diversi atti di assenso, segnalazioni o comunicazioni, si applica la concentrazione dei regimi amministrativi, di cui all'articolo 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo quanto indicato nella tabella stessa.
2. Le attività non elencate, anche in ragione della loro specificità territoriale, ma riconducibili a quelle elencate, possono essere ricondotte dalle amministrazioni a quelle corrispondenti elencate, dando pubblicità sul proprio sito istituzionale.



Prot: RGS 0054059/2016

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI INDIVIDUAZIONE DI PROCEDIMENTI OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE, SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA), SILENZIO ASSENSO E COMUNICAZIONE E DI DEFINIZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI APPLICABILI A DETERMINATE ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante delega al Governo per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo xxx, adottato ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del ...;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ...;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno in relazione alle autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

emana

il seguente decreto legislativo

Art. 1

(Oggetto)



**ESAME ATTO DEL GOVERNO N. 322**  
**(INDIVIDUAZIONE PROCEDIMENTI OGGETTO DI**  
**AUTORIZZAZIONE, SCIA, SILENZIO ASSENSO)**

**AUDIZIONE FEDERDISTRIBUZIONE**  
**PRESSO LE COMMISSIONI 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> DEL SENATO**

**20 settembre 2016**

## **PREMESSA**

Nel periodo tra fine 2011 e inizio 2012 sono stati emanati dal Governo alcuni provvedimenti contenenti una serie di misure necessarie al rilancio del Paese, attraverso la definizione del **principio di liberalizzazione delle attività economiche**.

In particolare:

- **l'art. 3 del d.l. n. 138/2011**, convertito in l. n. 148/2011, sancisce il principio secondo cui **l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere** ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge;
- **l'art. 31, comma 2** del d. l. n. 201/2011, cd. **Decreto "Salva Italia"**- convertito in legge n. 214/2011, prevede la **libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali** sul territorio;
- **l'art. 34 del Salva Italia** stabilisce che la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento
- **l'art. 1**, del d.l. n. 1/2012, cd. **Decreto "Cresci Italia"**, convertito in legge n. 27/2012 prevede, in attuazione del principio generale di libertà di iniziativa economica, che **sono abrogate le norme che prevedono limitazioni e restrizioni alle attività economiche non adeguate o non proporzionate alle finalità pubbliche perseguite**.

Era quindi chiara già dal 2011 la necessità, per **il rilancio dell'economia nazionale**, lo sviluppo e la competitività del Paese, di liberare le imprese da tutta una serie di lacci, vincoli, ostacoli, inutili e ingiustificate frammentazioni territoriali. Da allora **costanti e continui sono stati i richiami della UE** a procedere in questa direzione. Nell'esprimere le proprie raccomandazioni sul Programma di stabilità e di riforma degli Stati membri, **il Consiglio dell'Unione europea segnala infatti ormai da alcuni anni la necessità per l'Italia di approvare delle norme volte a semplificare il contesto normativo a vantaggio delle imprese, a promuovere l'apertura del mercato e a rimuovere gli ostacoli e le restrizioni alla concorrenza**, soprattutto in alcuni settori quali la distribuzione dei carburanti e **il commercio al dettaglio**. Tali indicazioni sono state di recente confermate anche nelle **raccomandazioni formulate all'Italia per il 2016**.

Purtroppo non si può che rilevare come quanto avviato nel 2011 non sia stato portato compimento, nonostante i continui richiami dell'Antitrust e dell'Europa sull'esigenza di dare piena attuazione a quanto previsto nelle norme statali.

Occorre viceversa evidenziare come **siano stati addirittura posti in essere tentativi di ritorno al passato**, attraverso l'approvazione di modifiche normative contrarie alle liberalizzazioni, con **l'obiettivo di reintrodurre la competenza degli enti locali a prevedere interdizioni e limitazioni di aree nelle quali si può esercitare l'attività economica**.

Con interventi del **MISE, dell'Antitrust e della Corte Costituzionale** tali **tentativi non sono andati** fino ad oggi a buon fine. E' stato infatti ribadito dalla giurisprudenza

costituzionale e amministrativa che le **possibili "limitazioni" alle attività economiche devono essere necessariamente tassative, restrittive e proporzionate** alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, **senza discriminazioni tra operatori economici.**

### **ATTUALE QUADRO NORMATIVO**

Stante il permanere di una situazione di stallo nel dare attuazione alle norme del "Salva Italia" e del "Cresci Italia", **l'art. 5** della Legge n. 124/2015 (c.d. **Legge Riorganizzazione P.A. o Legge "Mafia"**) ha **delegato il Governo ad adottare** uno o più decreti legislativi per **l'individuazione dei procedimenti oggetto di Scia** o di silenzio assenso, nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva.

In **una prima bozza** di decreto (**cd. SCIA 1**) che è circolata nei mesi scorsi, **si stava valutando la possibilità di estendere la SCIA** anche all'apertura delle strutture di vendita fino a **600/800 mq.** (rispetto all'attuale limite 150/250 mq.), **ma il Governo ha poi deciso diversamente, rinviando ad un altro decreto (SCIA 2) la definizione puntuale dei regimi amministrativi applicabili alle diverse attività economiche.**

Il 15 giugno 2016 **è stato così approvato** in Consiglio dei Ministri un ulteriore **schema di decreto, c.d. SCIA 2, con l'obiettivo di individuare puntualmente le attività economiche soggette ad una di queste procedure: 1) Scia; 2) autorizzazione espressa; 3) silenzio assenso; 4) comunicazione.**

Con questo provvedimento è stato di fatto **confermato che il Governo non ha inteso seguire il percorso iniziale che, in linea con quanto accade nella maggior parte dei Paesi europei (dove le aperture sono generalmente libere per gli esercizi commerciali anche fino a 1.000 mq), puntava a trovare un parametro minimo** accettabile.

In tal modo **si è persa** quindi **un'importante occasione per dare attuazione ai principi di semplificazione e liberalizzazione** introdotti negli anni scorsi nel nostro ordinamento e **più volte richiamati dall'Europa e dall'Antitrust.**

**È opportuno ricordare che la SCIA alla quale facciamo riferimento è solamente quella "commerciale",** ossia la dichiarazione che consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare un'attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale), senza dover più attendere i tempi e l'esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti. Non sono in discussione invece gli ulteriori requisiti necessari per aprire un esercizio commerciale, quali, ad esempio, autorizzazioni urbanistiche, edilizie, sanitarie, di sicurezza ecc.

A nostro avviso, **un più ampio ricorso allo strumento della SCIA porterebbe numerosi effetti positivi** in ottica di incremento e attrazione degli investimenti italiani ed esteri, maggiore occupazione, maggiore concorrenza a vantaggio dei consumatori, aumento delle entrate per l'Erario, sburocratizzazione del sistema, con conseguente riduzione dei costi per la P.A., maggiori possibilità di recupero delle aree dismesse.

L'aspetto più grave è però la presenza **nel testo SCIA 2 del comma 3 dell'articolo 1**, una **norma** che, se confermata, darebbe **ai Comuni la possibilità discrezionale e discriminatoria di porre vincoli e restrizioni allo stabilimento delle attività economiche e alle categorie merceologiche vendibili, utilizzando in modo strumentale** l'obiettivo di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale di aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico.

A nostro parere tale previsione risulta, **innanzitutto, incostituzionale per eccesso di delega rispetto all'art. 5 della Legge n. 124/2015 (violazione artt. 76 e 77, 1 comma Cost.)<sup>1</sup>, nonché in contrasto con le norme di liberalizzazione del "Salva Italia" e "Cresci Italia", oltre che in violazione delle regole sulla corretta ripartizione delle competenze legislative tra Stato ed enti locali.**

L'auspicio è che nell'iter di approvazione finale si possa porre rimedio alle gravi debolezze del provvedimento, **stralciando il comma 3 dell'articolo 1** dal testo finale o, in subordine modificandone il testo, **introducendo un riferimento esplicito al rispetto dei principi sanciti nel "Salva Italia"** (articolo 31, comma 2 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011).

### **ESAME DEL COMMA 3 DELL'ARTICOLO 1**

**La legge n. 124/2015 (Legge Madia)** ha **delegato il Governo** a disciplinare, per ambiti diversi, la riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche.

**L'art. 5** di tale normativa ha conferito al Governo il potere di adottare **uno o più Decreti Legislativi** per l'individuazione dei procedimenti oggetto di:

- **autorizzazione espressa;**
- **scia;**
- **silenzio assenso;**
- **comunicazione,**

nonché per la definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti.

Come sopra accennato, il comma 3 dell'articolo 1 dello schema di decreto SCIA 2 approvato dal Governo **solleva seri dubbi di legittimità costituzionale, in quanto** configura una forma di **eccesso di delega rispetto all'art. 5 Legge n. 124/2015.**

La disposizione sembra essere stata **inserita nello schema di decreto** nel solco di quanto è stato previsto nei mesi scorsi nel Comune di Firenze, con un regolamento e una delibera di Giunta che assegnano poteri discrezionali, illimitati e illegittimi al Comune nel regolamentare e vietare determinate attività commerciali o prodotti merceologici nel centro storico. Sullo stesso

---

<sup>1</sup> **Articolo 76 Cost.** : "L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti".

**Articolo 77, 1 comma Cost.** : "Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria."

indirizzo risulta essere anche un recente DDL per la tutela dei siti UNESCO. Sembra quindi in essere un tentativo di regolarizzare *ex post* gli atti regolamentari adottati dall'amministrazione comunale di Firenze, aprendo la strada ad interventi analoghi in altri Comuni.

La disposizione del comma 3 **va infatti ben oltre gli scopi della Legge delega** e, quindi, i principi e criteri direttivi sui quali si basa, in quanto **introduce una limitazione dell'attività di impresa che:**

- **non è richiesta nella delega conferita dal Parlamento;**
- **porta a neutralizzare la disciplina legislativa statale**, poiché questa sarebbe **derogabile senza limiti** per decisione delle autorità amministrative locali (**parere del Consiglio di Stato**);
- **si pone in violazione della ripartizione delle competenze legislative tra Stato ed enti locali (concorrenza);**
- **non è prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 42/2004** che viene richiamato nella norma;
- **è vietata dalle norme di liberalizzazione emanate dal 2011 in poi** (in particolare, dall' artt. 3 del d. l. n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011, dagli artt. 31 e 34 del d. l. n. 201/2011, c.d. Decreto Salva Italia, convertito in legge n. 214/2011 e dall'articolo 1 del d.l. n. 1/2012, c.d. Decreto Cresci Italia, convertito in legge n. 27/2012);

La **Legge "Madia"** prevede che il provvedimento attuativo debba indicare le **modalità per "aprire un'attività"** e **non**, viceversa, fornire prescrizioni su **come "vietare l'apertura di un'attività"**, né tantomeno assegnare una **competenza comunale, illimitata e del tutto discrezionale, che consenta di individuare, per via amministrativa, il tipo di attività o le categorie merceologiche da vietare** o, viceversa, da autorizzare.

L'articolo 1, comma 3 dello schema del Governo prevede infatti che:

*"per le finalità indicate dall'art. 52 del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio di cui al Decreto Legislativo. 22 gennaio 2004 n. 42 il Comune, d'intesa con la Regione ... può adottare deliberazioni volte a individuare **zone o aree** aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico **in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione l'esercizio di una o più attività .. individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica**, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale."*

Il potere limitativo indicato dalla disposizione si rifà a quanto previsto dall'art. 52 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice beni Culturali), ossia una norma di disciplina del commercio in aree di valore culturale, che così recita:

*"Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano **le aree pubbliche** aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico **nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio.**"*

**Il testo della norma richiamata** è però chiaro e **circoscrive il potere limitativo alle sole aree pubbliche e solo con riferimento alle attività commerciali.** Riguarda, tra l'altro, **non già le attività commerciali su aree private in sede fissa**, ma le attività commerciali

(ambulanti) di norma ubicate sul demanio stradale o mercatale, quindi **su aree comunali**. In pratica il Comune, sentito il soprintendente, **può legittimamente vietare l'esercizio di attività di ambulato nelle proprie aree di valore storico, artistico o paesaggistico**.

Il citato comma 3, tuttavia, non si limita a riportare una disposizione già prevista nel nostro ordinamento con riferimento alle attività commerciali itineranti (art. 52 del Codice Beni Culturali), ma **innova decisamente il quadro normativo nazionale**.

Qualora il testo venisse così approvato, si produrrebbe **l'effetto di conferire al Comune un potere limitativo non più circoscritto al solo commercio operante su aree pubbliche (aree comunali), ma esteso alle attività commerciali in sede fissa e a tutte le attività economiche, pur non essendo previsto questo tipo di intervento nella Legge delega**.

Anche **il parere espresso dal Consiglio di Stato** sullo schema di decreto (parere Numero 1784/2016 del 4 agosto 2016), **evidenzia** come **non sia corretto il rinvio** operato dal legislatore **a deliberazioni degli enti locali** al fine di vietare o subordinare ad autorizzazione l'esercizio di una o più attività, **in quanto l'effetto automatico di questo generico rinvio è quello di neutralizzare l'applicazione di una disciplina legislativa: la semplificazione operata dal decreto sarebbe derogabile senza limiti per decisione dell'autorità amministrativa** locale (Comune).

**Occorre**, ad avviso dello stesso Consiglio di Stato, **che il Governo introduca una disciplina che riaffermi la priorità del riordino delle attività soggette ai diversi regimi amministrativi e che circoscriva in modo chiaro e rigoroso il potere degli enti locali**, non essendo sufficiente il richiamo all'art. 52 del d. lgs. n. 42/2004.

Pur essendo pienamente condivisibili le conclusioni del Consiglio di Stato, **si ritiene che i profili di criticità** di cui al citato art. 1, comma 3 **siano ancora più gravi**, laddove **tale disposizione, come detto sopra, esorbita dai limiti conferiti dalla legge delega** e si pone **in violazione dei principi** generali dell'ordinamento nazionale **in materia di liberalizzazione** delle attività economiche e **corretta ripartizione delle competenze legislative** tra Stato ed enti locali.

L'art. 5 della Legge delega n. 124/2015 non indica infatti al Governo di estendere l'ambito di applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 42/2004 a fattispecie da quest'ultima normativa non previste; **né l'introduzione di nuove limitazioni o, meglio, divieti all'insediamento di attività economiche, rientra nell'oggetto e negli obiettivi della Legge delega**.

**Anche il contrasto con le norme di liberalizzazione delle attività commerciali** è palese, in quanto l'**art. 1, comma, 2 del Cresci Italia** prevede che **"le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale"**.

Inoltre, l'**articolo 31 comma 2 del d. l. n. 201/2011, c.d. Decreto Salva Italia**, convertito in legge n. 214/2011, nel prevedere la possibilità di interdizione o limitazione della attività produttive e commerciali a tutela di beni primari ben specificati, indica espressamente che **tali interventi devono in ogni caso non comportare discriminazione tra operatori**.

Tali **principi** sono stati più volte **confermati dalla Corte Costituzionale**, che con le **sentenze n. 104** del 14 aprile **2014** e **n.125** del 7 maggio **2014**, non solo afferma che **l'introduzione di restrizioni**, con riguardo alle aree di insediamento delle attività commerciali, **può avvenire a condizione del rigoroso rispetto dei principi di stretta necessità e proporzionalità della limitazione, oltre che del principio di non discriminazione**, ma consolida i principi contenuti nel Cresci Italia (D.L. 1/2012) laddove, in linea con l'art. 41 Cost. e il Trattato dell'Unione Europea, sancisce **l'abrogazione di norme che "impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità [...]"**.

Anche **l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato**, nella **Segnalazione dell'11 dicembre 2013**, afferma che **"..... le Regioni e gli Enti Locali potranno legittimamente introdurre restrizioni per quanto riguarda le aree di insediamento di attività produttive o commerciali ..... solo ove esse risultino giustificate dal perseguimento di un interesse pubblico, specificatamente individuato, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario, e a condizione che ciò avvenga nel rigoroso rispetto dei principi di stretta necessità e proporzionalità della limitazione, oltre che del principio di non discriminazione."**

**Il comma 3 dell'articolo 1 dello schema di Decreto "SCIA 2" prevede un principio diametralmente opposto:** oltre infatti a riformulare, rispetto a quanto già previsto nell'articolo 31, comma 2 del Salva Italia, le casistiche in cui è possibile interdire o limitare l'operatività delle imprese, **introduce in modo del tutto illegittimo e fuori delega il potere comunale ad operare una chiara discriminazione tra le diverse attività economiche o tra merceologie produttive.**

L'illegittimità deriva **sia in relazione ai contenuti della delega da cui discende la competenza del Governo a legiferare, sia in relazione alle regole nazionali (costituzionali ed ordinamentali) ed europee in materia di concorrenza e di libertà di stabilimento**, basate sulla **pari opportunità** per gli operatori economici.

Si riportano di seguito il testo dell'articolo 31, comma 2 del Salva Italia ed il testo del comma 3 dell'articolo 1 dello schema di decreto SCIA 2, per mettere in evidenza **l'eccesso di delega in cui è incorso il legislatore:**

Articolo 31, comma 2 del "Salva Italia"	Articolo 1, comma 3 schema D.lgs SCIA 2
<p><b>"Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, <u>costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale</u> la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla <u>tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.</u> Le Regioni e</b></p>	<p><b>"Per le finalità indicate dall'art. 52 del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio di cui al Decreto Legislativo. 22 gennaio 2004 n. 42 il comune, d'intesa con la regione, sentito il soprintendente, può adottare deliberazioni volte a individuare <u>zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato</u> o subordinato ad autorizzazione <u>l'esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica,</u> in</b></p>

<p>gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012, <b>potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette</b> agli esercizi commerciali, <b>ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.</b></p>	<p>quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.”.</p>
---	--

Appare evidente come una tale formulazione produca **l'effetto distorto di affidare un ingiustificato e del tutto discrezionale potere decisionale in capo ai Comuni**, con tutti i possibili impatti negativi anche in materia di **concorrenza** (“... è **vietato** o subordinato ad autorizzazione **l'esercizio di una o più attività .. individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica.**”) che, come previsto dall'art. 117 della Costituzione, è di **competenza legislativa esclusiva dello Stato.**

## **CONCLUSIONI**

Alla luce di quanto sopra esposto, **l'eccesso di delega pare evidente**, così come pare evidente **l'illegittima discriminazione** che i Comuni potrebbero operare tra attività economiche o merceologie.

Il comma 3 dell'articolo 1 non prevede infatti solo deroghe sui regimi giuridici previsti per l'apertura delle diverse attività economiche (comunicazione, scia, autorizzazione ecc.) ai fini della tutela di interessi prioritari costituzionalmente garantiti, ma modifica in modo sostanziale il quadro normativo di riferimento. Oltre a prevedere la **possibilità che in determinate circostanze di interesse pubblico ci possano essere attività che debbano seguire regimi giuridici differenziati per l'apertura** (es. non la Scia ma autorizzazione espressa), introduce anche **la possibilità per i Comuni di compiere discriminazioni tra operatori economici e merceologie di prodotto, attraverso divieti e limitazioni di ogni genere.**

Va peraltro evidenziato come ci siano già diversi strumenti utili per salvaguardare il patrimonio storico culturale, senza danneggiare gli operatori economici, il mercato ed i consumatori.

Basterebbe a nostro avviso **attuare ed implementare le regole già esistenti sulla tutela del patrimonio artistico e culturale e sul decoro urbano, sui requisiti igienico sanitari e sulla sicurezza, prevedendo controlli molto più stringenti** per il rispetto delle regole da parte di tutti gli operatori, con applicazione di sanzioni che abbiano una effettiva forza deterrente. I regolamenti comunali già prevedono le regole per il decoro urbano e si potrebbe agire ulteriormente su questi strumenti per migliorare i centri storici.

**I Comuni potrebbero anche avere un ruolo attivo e propositivo** con azioni di promozione e sostegno per la tutela dei centri storici e del patrimonio culturale, ma forse **non stanno sfruttando gli strumenti già a loro disposizione, ritenendo molto più semplice vietare.**

Agire con una **norma nazionale che preveda divieti, blocchi e restrizioni** rappresenterebbe un **segno di debolezza nella capacità** del nostro Paese di **gestire patrimoni storico-culturali** di valore inestimabile, che viceversa **dovrebbero essere tutelati e promossi con logiche di sviluppo, di crescita e di attrattiva turistica**, curando il servizio al consumatore ed attuando controlli accurati sul rispetto delle regole attraverso gli enti preposti.

Se si procedesse nella direzione del comma 3 dell'articolo 1 si verrebbe a creare un grave problema nel servizio al consumatore e al turismo, considerato che ogni Comune potrebbe prevedere a proprio piacimento limiti e divieti che ridurrebbero l'offerta, gli assortimenti e il servizio: **il consumatore non potrebbe più scegliere ma si troverebbe costretto ad acquistare solo quel genere di prodotti "scelti" dal Comune.**

Inoltre, va rilevato come i **Comuni abbiano già, attraverso l'urbanistica** (piani regolatori approvati da Comuni e Regioni) **e le autorizzazioni, tutti gli strumenti per regolamentare le attività commerciali** e più in generale le attività economiche. Infatti, per aprire una media struttura (1.500/2.500 mq a seconda che il Comune abbia fino a 10.000 abitanti o più di 10.000 abitanti) serve una autorizzazione comunale e per avviare una grande struttura commerciale (sopra i limiti precedenti) serve addirittura un consenso del Comune e della Regione, attraverso la Conferenza di servizi. L'Italia è l'unico dei grandi paesi europei che, proprio per gli ostacoli posti nei decenni allo sviluppo del commercio moderno, non possiede una GDO multinazionale, ossia in grado di andare all'estero e diffondere i prodotti italiani.

Anche il decreto Scia, a differenza di quanto avviene negli altri maggiori paesi europei, non ha previsto alcuno 'sconto' o semplificazione alla GDO, **richiedendo sempre e in ogni caso l'autorizzazione commerciale anche per aprire strutture di media dimensione (a partire da 150 mq nei comuni con meno di 10.000 abitanti).**

L'auspicio è che nell'iter di approvazione finale si possa porre rimedio alle gravi debolezze del provvedimento, **stralciando il comma 3 dell'articolo 1** dal testo finale **o, in subordine modificandone il testo**, introducendo un **riferimento esplicito al rispetto dei principi sanciti nel "Salva Italia"** (articolo 31, comma 2 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011).

## **ALLEGATI**

**ALLEGATO 1 -OSSERVAZIONI SCIA 2 (RIFORMA MADIA): ECCESSO DI DELEGA NEI CONTENUTI DELL'ART. 1, COMMA 3 E IPOTESI RIFORMULAZIONE**

**ALLEGATO 2 -REGOLAMENTO DEL COMUNE DI FIRENZE PER LA TUTELA DEL CENTRO STORICO CITTADINO APPROVATO IN GIUNTA COMUNALE L'8 MARZO 2016: ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO**

**ALLEGATO 3 – DOSSIER ARTICOLI STAMPA**

**OSSERVAZIONI SCIA 2 (RIFORMA MADIA): ECCESSO DI  
DELEGA NEI CONTENUTI DELL'ART. 1, COMMA 3  
E IPOTESI RIFORMULAZIONE**

**Legge n. 124/2015 (Legge Madia)** riorganizzazione  
amministrazione pubblica



**Articolo 5** = conferisce al Governo il potere di adottare decreti  
Legislativi di attuazione per l'individuazione dei procedimenti  
oggetto di:

- autorizzazione espressa;
- scia;
- silenzio assenso;
- comunicazione,

**Comma 3, articolo 1** dello schema SCIA 2 proposto dal Governo.  
Fa riferimento all'articolo 52 della D.lgs 42/2004 (Codice beni  
Culturali), ossia una norma di disciplina del commercio in aree di  
valore culturale, che prevede la **possibilità per il Comune di  
vietare o sottoporre a condizioni particolari l'attività  
commerciale su aree pubbliche** che abbiano valore archeologico,  
storico, artistico e paesaggistico. Il testo della norma richiamata  
**circoscrive il potere limitativo alle sole aree pubbliche** e solo  
con riferimento alle **attività commerciali su tali aree.**

**La disposizione** è a nostro avviso **illegittima**, in quanto **innova**  
decisamente il **quadro normativo** nazionale andando **ben oltre i  
limiti della delega** conferita dal Parlamento con l'articolo 5 della  
Legge Madia: tale eccesso di delega sarebbe in **violazione della  
Costituzione** sia con riferimento ai criteri di delega ed i limiti  
dell'attività legislativa del Governo (artt. 76 e 77 Cost.), sia in  
relazione alla corretta ripartizione delle competenze legislative tra  
Stato ed enti locali (art. 117 Cost.); il comma 3 risulta inoltre **in  
contrasto con i principi generali dell'ordinamento in materia  
di liberalizzazioni delle attività economiche** laddove **opera una  
discriminazione** che impatta sulla libertà di stabilimento e sulla  
concorrenza, materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Individuare modalità per  
**APRIRE** attività **NON PER  
VIETARLE**

**ATTENZIONE:** articolo 52  
si riferisce solo ad aree  
pubbliche e quindi ad  
attività di ambulato, non  
già ad attività commerciali  
su aree private in sede  
fissa

**VIETA** o subordina ad  
autorizzazione con  
possibilità di  
**DISCRIMINAZIONE** tra le  
diverse attività o tra  
merceologie produttive

La disposizione va ben oltre gli scopi della Legge delega, in quanto **introduce una limitazione alle attività di impresa** che:

- **non è richiesta nella delega** conferita dal Parlamento;
- **porta a neutralizzare la disciplina legislativa statale**, (parere del Consiglio di Stato);
- si pone in violazione **della ripartizione delle competenze legislative** tra Stato ed enti locali (concorrenza);
- **non è prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 42/2004** che viene richiamato nella norma;
- è **vietata** dalle norme **di liberalizzazione emanate dal 2011** in poi.

**MOTIVI** che rendono illegittimo il comma 3: violazione Costituzione e norme di liberalizzazione che costituiscono principi del nostro ordinamento. **PARERE CONSIGLIO DI STATO: contrario a poteri illimitati a livello locale**

### **Articolo 1, comma 2, Cresci Italia**

".... le **disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato** alle perseguite finalità di *interesse pubblico generale*".

**PRINCIPI FONDAMENTALI** del nostro ordinamento per la liberalizzazione delle attività economiche

### **Articolo 31, comma 2, Salva Italia,**

Prevede possibilità di interdizioni o limitazione di attività produttive e commerciali a tutela dei beni primari ben specificati, indicando espressamente che tali interventi devono in ogni caso **non comportare discriminazione tra operatori**.

### **Corte Costituzionale e Antitrust**

I principi del Salva Italia e del Cresci Italia sono stati più volte confermati dalla **Corte Costituzionale, che con le sentenze n. 104 del 14 aprile 2014 e n.125 del 7 maggio 2014**, non solo afferma che **l'introduzione di restrizioni**, con riguardo alle aree di insediamento delle attività commerciali, **può avvenire a condizione del rigoroso rispetto dei principi di stretta necessità e proporzionalità della limitazione, oltre che del principio di non discriminazione**, ma consolida i principi contenuti nel Cresci Italia (D.L. 1/2012) laddove, in linea con l'art. 41 Cost. e il Trattato dell'Unione Europea, sancisce **l'abrogazione di norme che "impediscono, limitano o condizionano l'offerta**

**PRONUNCE CORTE COSTITUZIONALE E ANTITRUST** che ribadiscono i principi di **PROPORZIONALITÀ** e **NON DISCRIMINAZIONE**

**di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità [...]”.**

Anche l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, nella Segnalazione dell’11 dicembre 2013, afferma che **“...le Regioni e gli Enti Locali potranno legittimamente introdurre restrizioni per quanto riguarda le aree di insediamento di attività produttive o commerciali .... solo ove esse risultino giustificate dal perseguimento di un interesse pubblico, specificatamente individuato, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario, e a condizione che ciò avvenga nel rigoroso rispetto dei principi di stretta necessità e proporzionalità della limitazione, oltre che del principio di non discriminazione.”.**

Il comma 3 dell’articolo 1 dello **schema di Decreto “SCIA 2”** prevede un principio diametralmente opposto ed **introduce in modo del tutto illegittimo e fuori delega il potere comunale ad operare una chiara discriminazione** tra le diverse attività economiche o tra merceologie produttive.

Si prevede FUORI DELEGA possibilità di DISCRIMINAZIONE

Articolo 31, comma 2 del “Salva Italia”	Articolo 1, comma 3 schema D.lgs SCIA 2
<b>“Secondo la disciplina dell’Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, <u>costituisce principio generale dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio</u> senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla <u>tutela della salute, dei lavoratori,</u></b>	<i>“Per le finalità indicate dall’art. 52 del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio di cui al Decreto Legislativo. 22 gennaio 2004 n. 42 il comune, d’intesa con la regione, sentito il soprintendente, può adottare deliberazioni volte a individuare <u>zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato</u> o subordinato ad autorizzazione <b>l’esercizio di una o più attività di cui al presente decreto,</b></i>

<p><b>dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.</b> Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012, <b>potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette</b> agli esercizi commerciali, <b>ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.</b></p>	<p><b>individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica,</b> in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.”.</p>
---	---

Appare evidente come una tale formulazione produca **l'effetto distorto di affidare un ingiustificato e del tutto discrezionale potere decisionale in capo ai Comuni,** con tutti i possibili impatti negativi anche in materia di **concorrenza** (“... è **vietato o subordinato ad autorizzazione l'esercizio di una o più attività .. individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica.**”) che, come previsto dall'art. 117 della Costituzione, è di **competenza legislativa esclusiva dello Stato.**

Lo **schema di provvedimento** approvato dal Governo è **stato assegnato lo scorso 3 agosto all'esame delle Commissioni parlamentari competenti (pareri entro il 2 ottobre 2016)** delle Commissioni riunite VIII Ambiente e X Attività produttive della Camera, V Commissione Bilancio della Camera, Commissioni riunite 10<sup>a</sup> Industria e 13<sup>a</sup> Territorio e Ambiente del Senato, 5<sup>a</sup> Commissione Bilancio del Senato, Commissione parlamentare per la semplificazione; **eventuali osservazioni** alle Commissioni sopra

**POTERE ai COMUNI di VIETARE e DISCRIMINARE**

**ITER di approvazione del Decreto SCIA 2: vaglio delle Commissioni parlamentari**

indicate potranno essere trasmesse, **entro il 14 settembre 2016**, dalle Commissioni 1<sup>a</sup> Affari costituzionali e 8<sup>a</sup> Lavori pubblici del Senato) ed è stato oggetto, sempre nei primi giorni di agosto, di un parere del Consiglio di Stato (Numero 1784/2016 del 4 agosto 2016). Oltre al parere del Consiglio di Stato è prevista, su tale provvedimento, l'intesa con la Conferenza Unificata.

Se si procedesse nella direzione del comma 3 dell'articolo 1 si verrebbe a creare un grave problema nel servizio al consumatore e al turismo, considerato che ogni Comune potrebbe prevedere a proprio piacimento limiti e divieti che ridurrebbero l'offerta, gli assortimenti e il servizio: il **consumatore non potrebbe più scegliere ma si troverebbe costretto ad acquistare solo quel genere di prodotti "scelti" dal Comune.**

L'auspicio è che **nell'iter di approvazione finale si possa porre rimedio alle gravi debolezze del provvedimento, stralciando il comma 3 dell'articolo 1 dal testo finale o, in subordine modificandone il testo**, per riportarlo nell'ambito dell'attuale quadro costituzionale e giuridico del nostro ordinamento.

### **Ipotesi modifica normativa del comma 3, articolo 1 dello schema di D.lgs SCIA 2**

3. *"Per le finalità indicate dall'art. 52 del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio di cui al Decreto Legislativo. 22 gennaio 2004 n. 42 il comune, d'intesa con la regione, sentito il soprintendente, nel rispetto dei principi sanciti nell'articolo 31, comma 2 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, può adottare deliberazioni volte a individuare zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione l'esercizio di ~~una o più~~ attività economiche di cui al presente decreto, ~~individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica,~~ in quanto non compatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale."*

**EFFETTI NEGATIVI SU  
POSSIBILITA' DI  
SCELTA DEI  
CONSUMATORI**

Possibili rimedi su SCIA 2:  
**STRALCIO** articolo 1,  
comma 3 o **MODIFICA  
TESTO**

**IPOTESI MODIFICA  
TESTO** per riportare  
nella **LEGITTIMITÀ  
COSTITUZIONALE E  
ORDINAMENTALE** il  
comma 3 dell'articolo 1  
dello schema di D.lgs  
SCIA 2, **IN COERENZA  
CON IL PARERE DEL  
CONSIGLIO DI STATO**

## CONCLUSIONI

È opportuno ricordare che **la SCIA alla quale facciamo riferimento è solamente quella "commerciale"**, ossia la dichiarazione che consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare un'attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale), senza dover più attendere i tempi e l'esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti. Non sono in discussione invece gli ulteriori requisiti necessari per aprire un esercizio commerciale, quali, ad esempio, autorizzazioni urbanistiche, edilizie, sanitarie, di sicurezza ecc.

Va inoltre evidenziato come **ci siano già diversi strumenti utili per salvaguardare il patrimonio storico culturale**, senza danneggiare gli operatori economici, il mercato ed i consumatori.

Basterebbe a nostro avviso **attuare ed implementare le regole già esistenti sulla tutela del patrimonio artistico e culturale e sul decoro urbano, sui requisiti igienico sanitari e sulla sicurezza, prevedendo controlli molto più stringenti** per il rispetto delle regole da parte di tutti gli operatori, con applicazione di sanzioni che abbiano una effettiva forza deterrente. I regolamenti comunali già prevedono le regole per il decoro urbano e si potrebbe agire ulteriormente su questi strumenti per migliorare i centri storici.

**I Comuni potrebbero anche avere un ruolo attivo e propositivo**, con azioni di promozione e sostegno per la tutela dei centri storici e del patrimonio culturale, ma forse **non stanno sfruttando gli strumenti già a loro disposizione, ritenendo molto più semplice vietare**.

**I Comuni hanno inoltre già, attraverso l'urbanistica** (piani regolatori approvati da Comuni e Regioni) **e le autorizzazioni, tutti gli strumenti per regolamentare le attività commerciali e** più in generale le attività economiche. Infatti, per aprire una media struttura (1.500/2.500 mq a seconda che il Comune abbia fino a 10.000 abitanti o più di 10.000 abitanti) serve una autorizzazione comunale e per avviare una grande struttura commerciale (sopra i limiti precedenti) serve addirittura un consenso del Comune e della

**SI FA RIFERIMENTO  
ALLA SCIA  
COMMERCIALE**

**I COMUNI HANNO  
GIÀ STRUMENTI  
ADEGUATI A TUTELA  
DEL PATRIMONIO  
ARTISTICO E STORICO**

**ATTUALI POTERI DEI  
COMUNI**

Regione attraverso una Conferenza di servizi. L'Italia è l'unico dei grandi paesi europei che, proprio per gli ostacoli posti nei decenni allo sviluppo del commercio moderno, non possiede una GDO multinazionale, ossia in grado di andare all'estero e diffondere i prodotti italiani.

**Il decreto Scia, a differenza di quanto avviene negli altri maggiori paesi europei, non ha previsto alcuno 'sconto' o semplificazione alla GDO,** richiedendo sempre e in ogni caso l'autorizzazione commerciale anche per aprire strutture di media dimensione (a partire da 150 mq nei comuni con meno di 10.000 abitanti).

Infine, il comma 3 in esame risulta incostituzionale per **eccesso di delega rispetto all'art. 5 della Legge n. 124/2015** (violazione **artt. 76 e 77, 1 comma Cost.**)<sup>1</sup>, nonché in contrasto con le norme di liberalizzazione del "Salva Italia" e "Cresci Italia", oltre che in violazione delle regole sulla corretta ripartizione delle competenze legislative tra Stato ed enti locali.

**NESSUNA  
SEMPLIFICAZIONE  
PER LA GDO NEL  
SCIA 2**

**ECESSO DI  
DELEGA  
(VIOLAZIONE  
ARTT. 76 E 77  
COSTITUZIONE)**

---

<sup>1</sup> **Articolo 76 Cost.** : *"L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti".*

**Articolo 77, 1 comma Cost.** : *"Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria."*

**REGOLAMENTO DEL COMUNE DI FIRENZE PER LA TUTELA  
DEL CENTRO STORICO CITTADINO APPROVATO IN GIUNTA COMUNALE  
L'8 MARZO 2016: ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO**

Il Comune di Firenze ha emanato nel gennaio 2016 un'ordinanza (4/2016) con cui **si vieta l'apertura** nel centro storico (Patrimonio Unesco) di attività di:

**a) commercio al dettaglio in sede fissa dei generi appartenenti al settore alimentare;**

**b) somministrazione di alimenti e bevande;**

**c) artigianali/industriali di preparazione e/o vendita di prodotti alimentari.**

L'ordinanza prevede **deroghe solo** nel caso in cui l'operatore si obblighi (per sé e per i futuri aventi causa) a garantire che siano rispettate le seguenti prescrizioni, limitazioni e requisiti:

- la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione è ammessa esclusivamente in locali con una superficie utile abitabile o agibile (s.u.a.) dell'unità immobiliare non inferiore a 40 mq. e con almeno un servizio igienico di cortesia per i clienti, accessibile ai diversamente abili;
- i locali devono essere dotati di apposite misure atte ad escludere assembramenti di clienti tali da arrecare disturbo alla quiete pubblica;
- **devono essere posti in vendita o somministrati prodotti di filiera corta e/o comunque tipici del territorio e della tradizione storico culturale della Città di Firenze e della Regione Toscana, secondo la disciplina stabilita dalla Giunta**, che individua anche le relative deroghe;
- nei locali dell'esercizio non devono essere esercitate attività o comunque compiute operazioni riconducibili a money change, phone center, internet point e money transfer, anche in forma accessoria anche mediante apparecchiature automatizzate.

Gli esercenti già operanti, secondo l'ordinanza in questione, hanno tre anni di tempo per adeguare le proprie attività alle indicazioni dell'ordinanza.

**L'ordinanza, invade poi ulteriormente l'ambito della libertà imprenditoriale anche laddove prevede il divieto di vendita di determinate merceologie** (quali materie prime tessili, rottami e materiale di recupero, articoli per l'imballaggio industriale, prodotti e materiali per l'edilizia, legnami, autoveicoli e simili, pneumatici e relativi accessori e ricambi, natanti e loro accessori e ricambi, motori di qualsiasi tipo e genere e relativi accessori e ricambi, combustibili solidi e liquidi, gas in

bombole e simili, impianti di gas liquido, materiali e componenti meccanici e simili, materiali antincendio e accessori, macchine e attrezzature per l'industria, il commercio, l'agricoltura e l'artigianato e simili compresi ricambi e accessori; prodotti chimici; oli lubrificanti; materiali termoidraulici).

Purtroppo il provvedimento del **Comune di Firenze non si ferma qui: prevede infatti il divieto di svolgere determinate attività, sia come nuovo insediamento che in aggiunta ad altra attività (attività commerciali, artigianali/industriali, che preparano e/o vendono pizza,** esercitate in forma esclusiva o prevalente. E' possibile la vendita accessoria di pizza se il prodotto non viene pubblicizzato in maniera percepibile all'esterno del locale (vetrina, insegna, altro mezzo pubblicitario); **attività commerciali, artigianali/industriali, che utilizzano, nell'ambito delle operazioni di trasformazione, cottura, preparazione, anche estemporanea, dei prodotti posti in vendita, alimenti precotti e/o surgelati;** attività di vendita al dettaglio e/o di somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo; attività di vendita al dettaglio e/o di somministrazione tramite apparecchi automatici di generi alimentari, esercitata congiuntamente ad altra attività principale non-food nel caso in cui quest'ultima sia svolta esclusivamente in maniera automatizzata e senza l'ausilio di personale addetto; **attività esercitate, in maniera esclusiva o prevalente, secondo modalità assimilabili al "fastfood" o "self-service",** ad eccezione di quelle ubicate nei locali posti all'interno della Stazione ferroviaria S. Maria Novella; sale da ballo, discoteche e night club; per le attività esistenti, è vietato l'ampliamento della superficie di esercizio a meno che non sia necessario per comprovati motivi di sicurezza ed igiene o al fine di realizzare migliorie dal punto di vista dell'isolamento acustico o comunque legate a diminuire il disturbo nei confronti del vicinato, ferma restando la capienza prevista dal titolo abilitativo in precedenza; imprese artigiane quali officine meccaniche di riparazione auto e moto, carrozzerie ed elettrauto; attività di "money change", "phone center", "internet point" e "money transfer", esercitate in maniera esclusiva o prevalente; **attività di commercio all'ingrosso,** che ricomprende anche le attività del cosiddetto "compro-oro"; attività di "sale giochi", "spazi per il gioco" e "centri scommesse", anche in forma accessoria rispetto ad altra attività principale; centri massaggi non inerenti ad altra attività regolarmente abilitata di centro sportivo, o attività estetica, o centro fisioterapico, o che non siano riconducibili alle discipline del benessere e bio-naturali come individuate dalla normativa regionale di riferimento.

**L'invadenza assoluta e illegittima dell'ordinanza sulle attività economiche e, soprattutto, la discriminazione a svantaggio di determinati settori/prodotti è palese,** così come evidente è la chiara violazione del dettato costituzionale (art. 41) e dei principi di liberalizzazione dei Decreti Salva Italia e Cresci Italia.

Basti pensare che **questo provvedimento comunale prevede addirittura quali attività si possano esercitare in determinate aree** (nella **Via dei Tornabuoni**, nei locali direttamente prospicienti sulla pubblica via, **sono incompatibili le attività diverse da** commercio al dettaglio del settore di **moda di alta gamma**, librerie, **gallerie d'arte** e **antiquari**, **somministrazione di alimenti** e **bevande**, banche e assicurazioni, **commercio** di oggetti preziosi, **commercio** di orologi, commercio di oggetti d'arte, cose antiche o articoli di antiquariato, articoli di numismatica e filatelia, artigianato tradizionale e artistico purché compatibile. **Sul Ponte Vecchio è incompatibile il commercio di generi diversi da** oggetti preziosi, orologi, **oggetti d'arte**, cose antiche o articoli di antiquariato, articoli di numismatica e filatelia. E' inoltre vietata l'attività di somministrazione di alimenti e bevande).

L'ordinanza non si limita a quanto sopra descritto, c'è di più: **al Comune di Firenze è sembrato opportuno intervenire anche sulla qualità dell'offerta commerciale negli esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio, sostituendosi addirittura agli imprenditori nella definizione degli assortimenti e della gestione dei punti vendita.** Al fine di favorire i servizi alla residenza del Centro Storico, **gli esercizi devono altresì essere organizzati funzionalmente in modo che siano in vendita prodotti appartenenti ad almeno 5 differenti tipologie merceologiche a scelta fra: prodotti da forno, frutta fresca, verdura fresca, gastronomia, latte e derivati, carne, pesce** (gli esercizi devono adeguarsi a tali prescrizioni entro 3 mesi dall'entrata in vigore del regolamento).

Con un successivo regolamento di attuazione (Deliberazione n. 2016/g/00067), il Comune è entrato poi in modo ancora più invasivo nelle libere scelte imprenditoriali, prevedendo un disciplinare con le definizioni (di pura matrice "fiorentina") di filiera corta, di prodotti tipici del territorio e della **tradizione storico culturale della città di Firenze e della regione Toscana, arrivando a stabilire una percentuale di prodotti da commercializzare o somministrare che devono rispettare le predette caratteristiche.**

**In particolare, si prevede che l'assortimento degli operatori debba essere per almeno il 70 % composto da prodotti della filiera corta e/o prodotti tipici del territorio e della tradizione storico culturale della città di Firenze e della Regione Toscana** (facendo riferimento ad un catalogo predisposto dalla stessa Regione)<sup>1</sup>.

**Eventuali deroghe saranno concesse solo a fronte di progetti che specifichino, sulla base degli indirizzi dell'Ordinanza comunale, impegni**

<sup>1</sup>La Deliberazione di Giunta n. 2016/g/00067 (art. 2) stabilisce che per filiera corta si intende nel "processo comprendente tutto il percorso economico di un prodotto dallo stadio iniziale della produzione a quello finale dell'utilizzazione, il rapporto che preveda al massimo due intermediari commerciali tra il produttore e il consumatore; inoltre la produzione deve essere effettuata in ambiti territoriali appartenenti alla Regione Toscana." L'articolo 3 della Deliberazione prevede invece che per "Prodotti tipici del territorio e della tradizione storico culturale della città di Firenze e della regione Toscana", si fa riferimento al catalogo predisposto dalla Regione Toscana, comprendente prodotti di qualità dell'agroalimentare toscano certificati con i marchi europei di Denominazione di Origine Protetta (DOP) e di Indicazione Geografica Protetta (IGP), nonché al catalogo che raccoglie i Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT).

**dell'operatore** sulla qualità e pregio dell'allestimento di vetrine, insegne ed interni; sulla tipicità dei prodotti venduti e/o somministrati (nazionale o internazionale); sulla qualità delle materie prime utilizzate; sull'innovatività e originalità del progetto; sulla congruenza e/o capacità di integrazione con l'identità del tessuto storico, architettonico e commerciale della città; sulle modalità di gestione dell'attività.

**Tali progetti saranno poi valutati da una Commissione Tecnica** composta da: Direttore Attività Economiche, Dirigente Servizio Promozione Economica, Responsabile Ufficio UNESCO, due esperti esterni di comprovata esperienza sui temi della ristorazione e di scienza dell'alimentazione.

**Tutta questa architettura regolamentare sembra francamente paradossale,** non rispondente alle logiche del libero mercato, della Costituzione, della concorrenza: crea vincoli, limitazioni, ingessature, discriminazioni e burocrazia inutile in modo del tutto ingiustificato e sproporzionato rispetto al fine che si intende perseguire.

Il Comune di Firenze interviene in modo del tutto arbitrario sulle dinamiche economiche e commerciali della città: **per questo motivo i contenuti dell'ordinanza e del provvedimento attuativo sono senza dubbio alcuno illegittimi.**

Inoltre, se l'esempio venisse seguito anche da altri Comuni si verrebbe a creare un grave problema nel servizio al consumatore e al turismo, considerato che ogni Comune potrebbe prevedere l'obbligo di tenere assortimenti con percentuali elevate di prodotti del proprio territorio, con **un consumatore che non potrebbe più scegliere ma si troverebbe costretto ad acquistare solo quel genere di prodotti "scelti" dal comune.**

A ciò si aggiunga il fatto che **difficilmente si potranno avere sul mercato quantità così elevate di prodotti locali o di filiera corta** che abbiano tutti i requisiti di sicurezza e genuinità a tutela del consumatore.

**L'ordinanza** pertanto non soltanto è illegittima, illogica e contrastante con le norme della concorrenza e del mercato, **ma risulta anche inapplicabile.**

ITALIA

## MINIMARKET E FAST FOOD: I CENTRI STORICI DICONO STOP

di **Monica Rubino**

Il decreto «anti-paccottiglia» limita l'apertura di attività economiche nel cuore delle città.

Ma per i commercianti non basta

**R**OMA. L'hanno ribattezzata «legge antipaccottiglia» perché mette un freno al proliferare selvaggio di negozi di souvenir, fast food, minimarket o kebab nei centri storici delle città d'arte. Ma il decreto legislativo approvato di recente dal governo in realtà ha un respiro più ampio. L'obiettivo principale è quello di **salvaguardare le botteghe storiche e i negozi tradizionali, costretti a chiudere perché sostituiti da quelle attività che possono pagare un affitto più alto grazie alla liberalizzazione delle licenze. In che modo? Dando ai sindaci il potere di veto sul cambio di destinazione di un locale commerciale.**

**La nuova norma, voluta dal ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini, prevede infatti che i sindaci identifichino delle zone delle città di particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui possano vietare l'esercizio di attività commerciali non compatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale: ai primi cittadini hanno finalmente lo strumento normativo che aspettavano da tempo», spiega Franceschini inserito in un decreto legislativo che ha un iter molto veloce. Presumibilmente dopo l'estate la legge sarà in Parlamento. Lo scopo è anche quello di superare l'omologazione dei centri storici, che si presentano tutti uguali sotto il profilo dell'offerta commerciale. La forza del modo in Italy è anche quella di avere profitti unici nei negozi che caratterizzano l'identità delle nostre città, gli stranieri vengono da**



GIUSEPPE LENTINI/AGENZIE

noi anche per questo.

Gonfrescenti, però, non sembra convinta: «Ben venga una stretta, ma il nostro atteggiamento è prudente», spiega il segretario Mauro Bussoni. «Bisognerà sperare che i sindaci, nell'applicare la norma, non danneggino alcuni per difendere altri. Si tratta dell'ennesimo provvedimento tampone che arriva dopo anni di totale deregulation riguardo al rilascio delle autorizzazioni al commercio. Non c'è stato più governo del territorio: nei centri storici è stato possibile aprire qualunque tipo di attività, le amministrazioni hanno badato più agli oneri di urbanizzazione, favorendo le grandi concentrazioni commerciali, che allo sviluppo intelligente

delle città». I dati dell'associazione dei commercianti, tratti dal Registro delle imprese delle Camere di commercio, mostrano le due facce delle città: da un lato la moria dei negozi tradizionali, dall'altro la forte crescita delle imprese straniere nel commercio e nel turismo, con un boom nel 2015 di ambulanti (+38 per cento) e minimarket (+36 per cento), questi ultimi gestiti in gran parte dalla comunità pakistana e del Bangladesh.

Nel frattempo alcuni comuni ci sono già mossi. A gennaio il sindaco di Firenze Dario Nardella ha varato un regolamento restrittivo verso le nuove aperture dei compro-oro, del money transfer e dei centri massaggi nel centro storico. E anche a Venezia il sindaco Luigi Brugnaro ha fatto scattare i provvedimenti contro chi vende «fiati» vetri di Murano.

A DESTRA, IL MINISTRO DEI BENI CULTURALI DARIO FRANCESCHINI. IN ALTO, AMBULANTI CON VISTA SU SAN PIETRO A ROMA

FRANCESCO DI GIACOMO/AGF



**Nel decreto**

di **Marzio Fatucchi**

# Bloccare i nuovi negozi in base a ciò che vendono Ecco l'arma in più

Il decreto legislativo «salva identità» è ancora una bozza, il testo non è ancora arrivato alle Camere. Ma potrebbe veramente rispondere a molte delle esigenze dei sindaci, costretti ad essere i «front liner» per le polemiche e le lamentele dei residenti nelle città che cambiano, senza oggi strumenti veri in mano per agire.

Sul commercio, si legge nella bozza arrivata a Palazzo Vecchio, «**il Comune, d'intesa con la Regione, sentito il soprintendente, può adottare delle liberazioni volte a individuare zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione l'esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del pa-**



## L'annuncio

Lo scorso 15 giugno il Consiglio dei ministri annuncia la norma che Firenze (e altri Comuni) aspettavano: la possibilità di individuare zone in cui vietare o subordinare ad autorizzazione negozi non compatibili con la storia e l'identità di una città


trivonio culturale».

Una norma «forte», più forte di quella dell'articolo 52 del Codice dei beni culturali (rivolta soprattutto agli ambulanti su spazio pubblico ed alla tutela dei negozi storici) e sovranordinata ovviamente al regolamento comunale per il centro Unesco (quello della «fillera corta», per intenderci, ed anti minimarket). Riuscirà però questa norma a reggere le altre norme sulla liberalizzazione del commercio introdotte nel '98 dalle leggi Bersani e confermate da Monti nel 2011? È quello che si augura Nardella, come si augura anche che il decreto sia convertito in legge entro l'estate. Perché anche i templi contano.

Il 5 luglio la commissione comunale (composta di tecnici) dovrà decidere l'eventuale deroga per McDonald's in piazza Duomo. Se la risposta sarà negativa, si aprirà un con-

tenzioso con la multinazionale Usa. Che non è un minimarket: potrà schierare una «force de frappe» di colossi legali, team italiani e non. L'azienda ha fatto sapere che non parla, al momento, della vicenda di Firenze. Ma considerando che agli incontri a Palazzo Vecchio si è sempre presentata con due avvocati, difficile non proceda con lo stesso andamento.

Una guerra legale, insomma, potrebbe essere la conclusione della vicenda. La metafora usata da Nardella nel suo ufficio di Clemente VII è: «Siamo il David della Repubblica fiorentina contro il gigante Golia». Solo che il David ha la «fionda» del decreto Franceschini. O meglio, spera di averla: il decreto è in itinere. Annunciato al termine del Consiglio dei Ministri la scorsa settimana, lo hanno visto solo poche persone ed è una bozza. Una «fionda» che potrà però



cambiare il futuro: perché, è convinto Nardella, «identità è anche avere negozi di vicinato, mercerie, calzolerie» ormai «scomparsi» in alcune zone. Non solo del centro: Nardella pensa alle periferie ed ha in mente di intervenire su Peretola, Galluzzo, Settignano, Badia a Ripoli, Sant'Andrea a Rozzano, Brozzi. I ventuno articoli del decreto daranno anche maggiori poteri di «sicurezza urbana» ai sindaci: dai parcheggiatori abusivi all'accattonaggio, dai writers ai vandali. I sindaci potranno intervenire su tutto ciò che non rispetti il «bene pubblico». Problemi che oggi non ricadono direttamente nelle funzioni dei Comuni ma che vengono sollevati dai cittadini verso i sindaci. Insomma, dietro al decreto annunciato da Franceschini c'è molto di più della norma per i centri storici (peraltro contenuta anche in un Disegno di legge presentato dalla senatrice Pd Rosa Maria Di Giorgi). C'è un ruolo nuovo per i sindaci. Intanto Nardella annuncia più controlli su tutti i locali della zona storica, utilizzando lo strumento del regolamento per il centro UNESCO. Per la «fionda», c'è tempo.

marzo.fatucchi@rcs.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Una legge per tutelare i centri storici

## «Le città stanno perdendo l'anima»

Il protocollo antidegrado di Firenze modello per i luoghi d'arte

Maria Olivetti  
a FIRENZE

**UNA LEGGE** nazionale per tutelare le tradizioni. Botteghe, attività storiche, commercio tradizionale, artigianato rischiano l'estinzione. Con la loro scomparsa i centri storici delle città perdono quel tratto caratteristico e identitario, che le rende uniche. Insieme al patrimonio artistico e culturale che offrono al mondo. Questa legge dice stop alla deregulation del commercio iniziata con la legge Bersani e proseguita con Monti, per non soccombere all'omologazione e al degrado. B dà ai sindaci la possibilità di intervenire con regolamenti mirati, che non siano immediatamente impugnati davanti al Tar e dunque resi vani. Aperta e caldeggiata dal ministro per i beni e le attività culturali Dario Franceschini, la proposta di legge di cui prima firmataria è la senatrice fiorentina Rosa Maria Di Giorgi, è stata da lei illustrata (era al Palazzo Madama alla presenza del sindaco di Firenze Dario Nardella.

**STOP ALLA DEREGULATION**  
I sindaci avranno la possibilità di intervenire direttamente con regolamenti inoppugnabili

«Si tratta di un provvedimento molto significativo per proteggere il patrimonio immateriale delle nostre città - spiega Di Giorgi - La sollecitazione ci è venuta dall'iniziativa lanciata dal sindaco Nardella: vorremmo che il regolamento antidegrado di Firenze diventasse un modello».

La legge, che recepisce la conven-

### IL BUON ESEMPIO FIORENTINO

- ✓ Divieto di vendita alcol da asporto dalle 21
- ✓ Obbligo per minimarket di vendere almeno 5 differenti tipologie merceologiche tra prodotti da forno, ortofrutta, gastronomia, latticini, carne e pesce
- ✓ Obbligo per minimarket di almeno 40 metri quadrati, con servizi igienici per disabili
- ✓ Obbligo per chi vende e somministra cibi di attenersi alla tipicità dei prodotti e alla filiera corta (salvo eccezioni eccellenti)
- ✓ Albo per la tutela e la promozione di negozi storici e attività tipiche e tradizionali



zione Unesco, è finalizzata a proteggere e valorizzare i beni immateriali dei centri che rientrano nella tutela Unesco».

**IL DECRETO** che il Pd vuole calendarizzare al più presto perché sia approvato in modo definitivo entro l'anno, è uno strumento essenziale per dare forza ai regolamenti varati dai Comuni, diversamente «in balia del primo giudice amministrativo a cui si rivolge il primo minimarket che si sente danneggiato», dice Nardella.

Il sindaco di Firenze invita i parlamentari a mantenere i tempi: «Una legge è davvero urgente perché molte città italiane stanno perdendo la



«Salvare le tradizioni è importante e ora molto urgente»

Il nostro non è un approccio provinciale ma moderno e innovativo: non serve a nulla tutelare le mura se queste mura perdono la vocazione

loro anima», spiega Nardella. E' lui a illustrare il provvedimento fiorentino (già segnalato da una valanga di ricorsi) che dà regole stringenti ai minimarket, ma non solo, vieta la vendita di alcol dopo le 21, e obbligando ristoranti e negozi di alimentari ad attenersi alla tipicità dei prodotti e alla filiera corta. «Il nostro non è un approccio provinciale ma moderno e innovativo: non serve a nulla tutelare le mura se poi queste mura perdono la loro vocazione. Un artigiano, una bottega, un caffè storico non sono patrimonio di una città e di un popolo». Oltre a Firenze sono interessati, tra gli altri Comuni, Roma, Siena, San Gimignano, Pienza, Napoli, Venezia e Urbino.

LA NAZIONE 28/4/2016

Convegno UNESCO



# “Stop ai fast food nei centri storici” Modello Firenze per le città d’arte

## Dopo il “regolamento anti-kebab” varato tra le polemiche da Nardella, il Pd propone una legge nazionale per la tutela dei siti Unesco

SARA GRATTOGGI

**C'**è una bellezza intangibile che va oltre i monumenti, ma vive e respira con loro. Un patrimonio di storia che si tramanda di generazione in generazione attraverso le botteghe artigiane, gli antichi ritrovi, gli usi e costumi della tradizione. Ma che spesso, nei centri storici delle città d'arte, resiste a fatica all'invasione dei negozi di souvenir paccottiglia, dei fast food scadenti, delle grandi catene commerciali. Un "patrimonio immateriale" riconosciuto dall'Unesco già nel 2003, che un disegno di legge del Pd (prima firmataria la senatrice Rosa Maria Di Giorgi) promette ora di salvaguardare. Creando una cornice che renda esportabile il modello sperimentato a Firenze dal sindaco Dario Nardella con il "Regolamento Unesco" che da gennaio ha vietato, non senza polemiche,

che, l'apertura in centro di nuovi fast food, internet point, money transfer e compro-oro. Una stretta che presto potrebbe arrivare in altri centri storici patrimonio Unesco, da Roma a Venezia, da Napoli a Urbino, passando per San Gimignano, Siena e Pienza.

Da Roma a Venezia sono molti i Comuni che potrebbero dare una stretta alle nuove aperture

Il ddl, che ha già una cinquantina di firme, punta a modificare la legge del 2006 sui siti Unesco, introducendo il principio della salvaguardia anche per il «patrimonio culturale immateriale». E le norme del governo Monti in materia di liberalizzazione del commercio, prevedendo possibili limitazioni legate proprio alla salvaguardia di questo patrimonio. Ossia del "tessuto" in cui i siti si trovano: quella fitta rete di

valori culturali legati alle tradizioni, agli usi e costumi e alle attività storiche. Perché «un monumento è anche il suo contesto e l'identità dei luoghi va salvaguardata», sottolinea il sottosegretario ai Beni culturali con delega ai temi Unesco Ilaria Borletti Buitoni. L'obiettivo, spiega Di Giorgi, è «dare ai sindaci uno strumento che consenta di adottare un disciplinare come quello introdotto a Firenze, per evitare che i centri storici vengano snaturati. Vogliamo che questo provvedimento, che colma una lacuna, sia approvato entro l'anno».

La sollecitazione, spiega Di Giorgi, è venuta dall'iniziativa del sindaco di Firenze Dario Nardella, che ha dichiarato guerra alla proliferazione in centro storico di distributori automatici, sale giochi e phone center. Esponendosi però, ammette lui stesso, a piogge di ricorsi. Senza una legge nazionale, spiega infatti

### LA SCHEDA

**LA CONVENZIONE**  
L'Unesco ha approvato nel 2003 la "Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale", di cui fanno parte ad esempio "tradizioni orali, feste e rituali, saperi legati all'artigianato"




**L'ESPERIMENTO**  
A Firenze, la giunta Nardella ha varato non senza polemiche, nel gennaio scorso, il cosiddetto "regolamento Unesco" che pone un freno alle nuove aperture di fast food e money transfer in centro storico



**L'ARTICOLA**  
Il disegno di legge firmato da una cinquantina di senatori Pd punta a dare una cornice nazionale che consenta a tutte le città patrimonio Unesco di adottare regolamenti simili a quello di Firenze

**LE ADESIONI**  
I siti patrimonio dell'umanità in Italia sono 51. Molte città storiche, da Roma a Venezia, da Pienza a San Gimignano, guardano con interesse al modello sperimentato dal Comune di Firenze




Nardella, le iniziative dei Comuni rischiano di essere inefficaci: «Abbiamo bisogno del sostegno di Governo e Parlamento, o i nostri regolamenti resteranno in balia del primo giudice amministrativo cui si rivolge il primo minimarket».

«Le città italiane stanno perdendo l'anima — prosegue Nardella — le leggi Bersani e Monti non hanno tenuto conto dell'effetto che la *deregulation* avrebbe avuto sui centri storici. Queste misure non vanno contro la libera iniziativa commerciale o la concorrenza, ma tutelano il patrimonio culturale».

Plaudono i rappresentanti delle botteghe storiche, anche se Giulio Anticoli, presidente dell'associazione romana, fa notare che «spesso, come nel caso

del Caffè della Pace, il nodo è il diritto di proprietà. Se ad esempio i proprietari decidono di sfrattare un esercizio storico e vendere oggi non si riesce a fare molto».

Sul fronte della tutela, il ddl prevede per i siti Unesco anche la figura di un *site manager*, un coordinatore tecnico che assicuri la collaborazione fra le amministrazioni. E il rafforzamento dei piani di gestione dei siti, che non saranno più solo documenti d'indirizzo, ma strumenti di pianificazione.



**IL DIVIETO**  
Firenze ha vietato le nuove aperture di fast food e pizzerie in centro

## La polemica

# “Nei ristoranti solo cibi locali” il menù che divide Firenze

### La stretta del Comune: in centro apre chi vende il 70% di prodotti toscani Madame Pinchiorri guida la protesta degli chef: “È una scelta ottusa”

ERNESTO FERRARA  
LAURA MONTANARI

FIRENZE. Chi aprirà un ristorante, una paninoteca o un negozio di alimentari nel centro storico di Firenze dovrà vendere al 70% prodotti toscani. A marchio Dop, Igp o nell'elenco delle tipicità agroalimentari della Regione. Dal fagiolo zolfino al lardo di Colonnata al pecorino, tanto per citarne alcuni. La gastro-crocata contro kebabbari e mini-market che vendono alcolici, già intrapresa da alcune città italiane, conosce un nuovo capitolo che rischia però di colpire le divise amiche del food italiano. Il capitolo lo ha scritto qualche giorno fa la giunta guidata dal sindaco

**Il sindaco: “Nessuna crociata contro i piatti etnici. Altre città ci prenderanno a esempio”**

co Dario Nardella e ha due parole d'ordine: difesa dell'identità e qualità del cibo. Le nuove aperture che non rispettano questa filiera dal raggio cortissimo dovranno passare al vaglio di una commissione comunale di 5 saggi che avrà la possibilità di concedere deroghe in base al singolo progetto. «Questo provvedimento — spiega il sindaco — arriva in una situazione difficile per le città d'arte, perché la deregulation Bersani-Monti ha cancellato qualunque forma di autorizzazione e controllo sulla vendita e la somministrazione di alimenti. L'effetto è stato lo snaturamento dei valori culturali del food in centro. Qui apre un ristorante a settimana, cibo di massa a soppiantare osterie e botteghe storiche. Noi vogliamo mettere un filtro contro questa de-

qualificazione». Nessuno viete-

rà un ristorante cinese o spagnolo di qualità, non fanno che ripetere da Palazzo Vecchio. Ma il giro di vite sull'invasione del food globale è evidente: i milioni di turisti che ogni anno passano nel quadrilatero compreso fra il Duomo, Santa Croce e gli Uffizi devono poter apprezzare il *made in Tuscany* anche a tavola. «Non possiamo lasciare che il commercio di questa città continui ad essere stravolto», spiega l'assessore allo Sviluppo economico Giovanni Bettarini. Così due mesi dopo l'ok al primo regolamento anti minimarket in nome della tutela Unesco ecco la nuova mossa “salva-centro”. Forse quella decisiva, sebbene più

delicata sul fronte giudiziario: reggerà l'impianto normativo all'urto dei ricorsi? Come si difenderà il Comune da chi opporrà la disparità di trattamento fra nuovi e vecchi ristoranti, visto che le regole non sono retroattive? «Non vogliamo affatto colpire i cibi etnici, ma alzare la qualità dell'offerta in città», spiega di nuovo Bettarini che rivela pure: «Da diverse parti ci hanno chiesto informazioni, sta nascendo un fronte: Bologna, Ferrara, Belluno, Venezia. Col timore di passare da leghisti, la sinistra ha tralasciato il tema dell'identità, che invece è importante». A Firenze le polemiche si sono accese e il fronte si è diviso. La bocciatura di una parte dei

consiglieri comunali del Pd ha viaggiato su WhatsApp: «Che sciocchezza», «che esagerazione». La cosa ha mandato su tutte le furie il sindaco. Bocciatura pure da Annie Féolde, la signora Pinchiorri, chef e fondatrice della celebre Enoteca: «Il pianeta è diventato piccolo, non possiamo essere così ottusi. Certi prodotti che si trovano qui vicino potrebbero avere ingredienti pessimi». Il Comune però la invita a far parte della commissione dei

saggi. Su tutt'altra linea Oscar Farinetti, che a Firenze ha un negozio Eataly: «Non è una brutta idea, il 70% mi sembra tanto ma è sensato che i territori difendano la propria biodiversità».

CRIPRODUZIONE RISERVATA

### Le città con più ristoranti stranieri imprese individuali

Milano  1.658

Roma  1.175

Torino  746

Brescia  465

Bologna  420

FONTE Elaborazioni InfoCamere su dati Registro imprese al 31.12.2015



➔ PER SAPERNE DI PIÙ  
[www.comune.fi.it](http://www.comune.fi.it)  
[www.ristorantecracco.it](http://www.ristorantecracco.it)

### I ristoranti etnici in Italia dati 2014 in percentuale



FONTE Stime Fipe

### I CASI

#### Spaghetti turchi

La finanza di Genova ha sequestrato in porto un milione di chili di spaghetti prodotti in Turchia: le violazioni riguardano il *made in Italy*. Ovvero la mancata chiarezza sul luogo di produzione e la quantità superiore di grano tenero rispetto al duro. La proprietà, un pastificio del sud, ha già fatto ricorso in Cassazione

#### Formaggi romeni

Un bimbo di 14 mesi è stato ricoverato al Meyer di Firenze per intossicazione alimentare da Escherichia coli, causata probabilmente da un formaggio a pasta molle della ditta romena Bradet. I prodotti a rischio, fa sapere il ministero della Salute, sono stati distribuiti anche in Lazio e Campania. Chi li avesse in casa è invitato a restituirli

